COMMISSIONE V

DIFESA

CI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 643

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 643

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2243) 644

PRESIDENTE 644, 645, 646
DAL POZZO 644, 645, 646
CUTTITTA 644
VIOLA 644, 645, 646
BOLDRINI 644, 645
GUERRIERI FILIPPO 645 646
JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 645, 646
COPPI ALESSANDRO 645, 646
MEDA 646

Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti. (2027) . . 646

PRESIDENTE . . 646, 648, 649, 650, 652, 653
PIETROSANTI, *Relatore* 647, 648, 650
MEDA 648
COPPI ALESSANDRO 648

PAG.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 648, 649, 650, 651, 652
VOCINO 648, 650
SPIAZZI 648, 650, 652
GIAMMARCO 649, 650
CUTTITTA 650
GEUNA 650
GUERRIERI FILIPPO 652
GUADALUPI 652
BOTTONELLI 652

Votazione segreta:

PRESIDENTE 653

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Mattei.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Prima di iniziare la discussione dei progetti di legge all'ordine del riorno, mi corre l'obbligo di informare gli onorevoli colleghi del lavoro svolto dalla nostra Commissione e del molto che ancora rimane da espletare. A tale proposito, desidero anzitutto ringraziare, a nome di tutti

voi, il solerte funzionario segretario della Commissione per il diligentissimo lavoro che ha compiuto, ricapitolando per materia i diversi provvedimenti già approvati e predisponendo il lavoro preparatorio per gli altri che rimangono da esaminare. Questi ultimi sono ben 47, di cui 6 petizioni e 41 disegni o proposte di legge. Questi dati sono molto indicativi della mole di lavoro che ci rimane da svolgere; ragione per cui, per non venirci poi a trovare nella necessità di riunirci tre volte la settimana, con eventuali sedute pomeridiane, come accade in altre Commissioni, si rende necessaria la stretta applicazione del regolamento, nel senso che non sarà consentito ad ogni oratore di parlare più di una volta per ogni argomento, Pertanto, raccomando fin d'ora di essere quanto più possibile brevi negli interventi.

Discussione del disegno di legge: Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2243).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine.

Riferirò io stesso, brevemente, essendo il relatore, onorevole Bettinotti, impossibilitato ad intervenire.

Nessuno di noi ignora – anzi, ognuno lo ha profondamente impresso nel cuore – che prima della dichiarazione di guerra dell'Italia agli Imperi centrali, migliaia di italiani – i famosi combattenti delle Argonne – si arruolarono nelle file garibaldine e andarono a combattere in Francia. Molti di costoro caddero sul campo, e, in proporzione alla partecipazione, le perdite furono veramente rilevanti e costituirono il primo sangue italiano versato per una causa comune. A coloro che ebbero la fortuna di ritornare, anche se mutilati, non toccò alcun riconoscimento del loro valore: soltanto la Francia, sul cui suolo, come ho detto, essi combatterono, effettua il pagamento delle pensioni agli aventi diritto.

Oggi, sia pure a distanza di tanti anni, il Governo italiano intende, mediante questo provvedimento, dare a quei valorosi mutilati un segno di riconoscimento, costituito dal distintivo d'onore di mutilato. Purtroppo esso sarà rilasciato ad un numero esiguo di costoro, perché molti ormai sono deceduti.

Il provvedimento non comporta un apprezzabile onere finanziario, in quanto si tratta di spendere 10-20 lire per ogni distintivo: spesa, quindi, assolutamente irrilevante, ma che servirà, comunque, a compensare quei pochi superstiti, che vedranno riconosciuto il loro passato sacrificio, anche se nessun riconoscimento hanno mai chiesto.

Posta in questi termini la questione, ritengo e spero che nessuno di noi senta di negare la propria adesione a questo disegno di legge. In questo senso, come relatore, ne faccio formale proposta e dichiaro aperta la discussione generale.

DAL POZZO. Se noi concediamo questo distintivo ai garibaldini che hanno combattuto nelle Argonne, ritengo che dobbiamo concederlo non soltanto ai sopravvissuti, bensì anche alle famiglie dei caduti.

CUTTITTA. Credo che si possa trovare il modo di inserire nel provvedimento una simile disposizione.

PRESIDENTE. In sede di discussione dell'articolo 1, l'onorevole Dal Pozzo può presentare un emendamento in proposito.

VIOLA. A me sembra molto giusto che si conceda questo distintivo a quei combattenti. Però mi sorge un dubbio per quanto attiene al loro tesseramento presso l'Associazione nazionale combattenti, la quale, mediante una trattenuta sulla pensione, tessera tutti coloro che sono forniti di un distintivo. Ma come si fa per costoro, ai quali viene concesso solo un distintivo senza una pensione? La pensione la paga la Francia!

PRESIDENTE. Il pagamento della pensione da parte del governo francese è già in atto; si deve, quindi, ritenere che il problema sia stato già superato.

BOLDRINI. Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha detto il Presidente nella sua relazione, perché in effetti si tratta di un riconoscimento morale che avrebbe dovuto esser già dato da anni. Mi pare, però, che, per una questione di dignità nazionale, trattandosi di italiani che hanno combattuto in territorio francese a fianco di quelle truppe, il Governo italiano dovrebbe rivendicare a sé il diritto di pagare le pensioni. Ritengo che questa sia una doverosa rivendicazione, a meno che il governo francese ritenga di non dover accogliere tale richiesta. Solo se così fosse, solo dopo una chiarificazione di questo genere, che mi sembra indispensabile, il provvedimento non sarebbe un controsenso.

GUERRIERI FILIPPO. C'è da tener presente che quei combattenti erano dei volontari, incorporati nell'esercito francese.

BOLDRINI. Anch'io sono stato incorporato nell'esercito inglese, ma non per questo sono pensionato dell'Inghilterra.

PRESIDENTE. Tutti i volontari della prima guerra mondiale, incorporati, singolarmente o come unità, in forze armate alleate, ricevono la pensione dai governi di queste ultime. Io ne conosco due: l'American Legion e la Legione Garibaldina.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il disegno di legge, così come è formulato, merita la vostra approvazione; e non ritengo necessario che sia necessario indicare i motivi altamente morali e patriottici che lo hanno ispirato. Intendo, però, in questa sede, fornire un chiarimento.

A seguito dell'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato, è apparso sul giornale il *Tempo* un trafiletto in cui ci si riferisce ad una lettera di Ezio Garibaldi, il quale si duole del fatto che, dopo 37 anni, si voglia, con un contentino, dare un riconoscimento ai reduci delle Argonne, quando, fin da quindici anni or sono, tutti avrebbero ottenuto la Croce al merito di guerra, qualcosa di più, cioè, di quello che oggi s'intende dare. Lo stesso Ezio Garibaldi invita il Capo dello Stato a non sanzionare il provvedimento, auspicando, anzi, la non approvazione del disegno di legge da parte della competente Commissione della Camera dei deputati.

Non è esatto che vi sia stata una disposizione relativa alla concessione della Croce al merito di guerra indistintamente a tutti i combattenti delle Argonne. Può darsi che alcuni di questi combattenti abbiano avuto, singolarmente, tale benemerenza: ma ciò non incide sulla natura del nostro provvedimento, che ha carattere generale e che ha per oggetto la concessione di un distintivo di mutilato, cosa del tutto diversa dalla Croce al merito di guerra, che può essere concessa anche a chi non è mutilato.

Con questo chiarimento, credo che si sia risposto alla lettera del generale Garibaldi.

Non avrei difficoltà ad accogliere un eventuale emendamento dell'onorevole Dal Pozzo, relativamente alla concessione del distintivo alla memoria dei combattenti delle Argonne, a favore delle famiglie, nei limiti, naturalmente, in cui è concesso alle famiglie dei combattenti sul fronte italiano.

VIOLA. Una simile concessione non esiste per le famiglie dei combattenti in Italia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Dopo la precisazione dell'onorevole Viola, dichiaro che non posso accettare l'emendamento, perché non v'è ragione di usare, alle famiglie dei caduti nelle Argonne, un trattamento diverso, da quello usato alle famiglie dei càduti in Italia.

La tesi dell'onorevole Boldrini potrebbe dar luogo ad un separato provvedimento, che egli potrebbe presentare al Parlamento per l'approvazione, e sul quale il Governo darebbe il suo parere. In questa sede non è possibile; oltre tutto, c'è da considerare l'onere derivante all'erario dello Stato. In linea del tutto incidentale, avverto che, una volta entrati nell'ordine di idee di far pagare al Governo italiano le pensioni ai reduci delle Argonne, dovremmo estendere il principio a tutti quei volontari che abbiano combattuto in eserciti stranieri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è del seguente tenore:

« L'autorizzazione a fregiarsi del distintivo d'onore istituito con il regio decreto 21 maggio 1916, n. 640, per i mutilati della guerra 1915-18, può essere concessa, alle condizioni e con le modalità stabilite dal decreto stesso, anche a coloro i quali abbiano riportato mutilazioni combattendo in Francia contro gli Imperi centrali prima della dichiarazione di guerra da parte dell'Italia e che risultino titolari di pensioni concesse dal Governo francese per il cennato titolo ».

DAL POZZO. Non credo che ci si possa associare al criterio di non dare il distintivo alle famiglie dei caduti, perché allora tale riconoscimento andrebbe soltanto a 10-20 persone: e mi sembra che si verrebbe meno allo scopo, considerando i tanti che hanno combattuto nelle Argonne. Insisto, perciò, nella mia proposta.

VIOLA. Propongo di sostituire le parole « può essere » con la parola « è », altrimenti la concessione resta una facoltà.

COPPI ALESSANDRO. Evidentemente si è usata quella dizione, perché la concessione avviene a domanda degli interessati.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Viola che, accogliendo il suo emendamento, puramente formale, sarebbe necessario rinviare il provvedimento al Senato.

VIOLA. Ritiro la proposta.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Dal Pozzo, io penso che si potrebbe entrare nell'ordine di idee di concedere il distintivo alla memoria, ma non alle famiglie, altrimenti bisognerebbe estendere la concessione a tutte le famiglie dei caduti in Italia.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Ricordo che il distintivo è un segno del quale l'interessato si fregia, ordinariamente, portandolo sulla persona. A che serve, ora, concederlo alla memoria ? Sia ben chiaro che nessuno, oltre l'interessato, ha la facoltà di fregiarsene !

MEDA. Io credo che sia opportuno prendere in considerazione la proposta di concedere il distintivo alla memoria, perché la famiglia può conservarlo in memoria del congiunto, in ricordo del suo valore, mettendolo in un quadro, in una cornice.

GUERRIERI FILIPPO. Aderendo a questa tesi, il provvedimento dovrebbe ritornare al Senato, ed in questo caso vi si potrebbe includere anche l'emendamento Viola.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Rammento che, trattandosi di persone che possono esser morte anche 37 anni or sono, l'emendamento dovrebbe essere molto preciso, essendovi di mezzo una questione di successione.

VIOLA. Riterrei sufficiente un inciso del genere: « può essere richiesto a domanda dell'interessato o della famiglia, nel caso che l'interessato sia nel frattempo deceduto ». Così potremmo anche evitare di adottare la formula « alla memoria », che costituirebbe pur sempre una innovazione.

MEDA. Mi sorge il dubbio che possa già essere attuata una prassi per quei mutilati deceduti prima di aver ottenuto il brevetto, e che quindi noi stiamo discutendo su un problema già risolto in pratica.

VIOLA. Non esiste nulla in proposito.

PRESIDENTE. Vorrei parlare a titolo personale.

Come si fa a stabilire in questo provvedimento una norma speciale per un certo numero di caduti senza essere a perfetta conoscenza delle norme generali in vigore per tutti ? I colleghi non dimenticano, di certo, il grande numero di morti e di caduti delle prime battaglie dell'Isonzo, battaglie non lontane da quella delle Argonne, ed alla cui memoria non è stata decretata alcuna concessione del genere ! Non si creerebbe così una sperequazione ? Ascoltando soltanto la voce del sentimento, si sarebbe portati a concedere il distintivo alla memoria dei mutilati delle Argonne, ma io qui ne faccio una questione di principio. Per questo motivo, esprimo parere contrario.

COPPI ALESSANDRO. Sostanzialmente, il Presidente ha già detto quello che io volevo dire. Noi tutti abbiamo esperienza di quel che accade in materia di pensioni. La loro definizione va tanto per le lunghe, che spesso l'interessato muore prima che abbia il riconoscimento e occorre fare le pratiche per la reversibilità.

Ora, poiché il provvedimento che stiamo esaminando già dice che l'autorizzazione a fregiarsi del distintivo di mutilato può essere concessa « alle condizioni e con le modalità » stabilite per i mutilati della guerra 1915-18, mi sembra che garantisca sufficientemente un identico trattamento, più in là del quale non si può andare, anche considerando che il distintivo è un fregio del tutto personale.

PRESIDENTE. L'onorevole Dal Pozzo insiste sul suo emendamento ?

DAL POZZO. Ritiro la proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1950-51, con i fondi già stanziati sul capitolo 252 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, per lo stesso esercizio finanziario ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti. (2072).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole al provvedimento.

Il relatore, onorevole Pietrosanti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ringrazio, anzitutto, il Presidente ed i colleghi che, durante la mia malattia, hanno voluto esprimermi la loro affettuosa solidarietà. Ringrazio anche i colleghi dell'opposizione, ai quali bisogna dare atto che, nella maggior parte dei loro interventi, anche di opposizione, collaborano ai nostri lavori in modo, a volte, ammirevole.

Per quanto riguarda il disegno di legge in discussione, sono pronto a riferire, anche se avrei preferito raccogliere maggiori dati.

Ognuno sa che nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica esiste, e presta la sua utile opera, personale tecnico specializzato in varî servizi. A questo personale, per le sue prestazioni, è stato sempre corrisposto un emolumento supplementare, oltre gli assegni percepiti dal personale adibito ai servizi ordinari, proprio in riconoscimento delle loro opere preziose e della somma di sacrifici incontrati per raggiungere la qualificazione e specializzazione, nonché del maggior lavoro cui essi sono sottoposti.

Sino ad oggi, diversa era la misura delle indennità giornaliere corrisposte ai vaî specialisti, a seconda della forza armata a cui essi appartenevano e a seconda del grado rivestito da ciascun specialista o specializzato.

Per la marina si aveva la seguente situazione, a seconda che il personale fosse a terra oppure imbarcato. Per il personale a terra, il regolamento, approvato con regio decreto 2 luglio 1924, n. 931, prevedeva soprassoldi di categoria e specialità da un massimo di lire 2,30 ad un minimo di lire 0,20 giornaliere, a seconda dei gradi e delle categorie o specialità. Per il personale navigante, invece, non era prevista alcuna indennità di specializzazione, ma assegni di imbarco, in misure difformi, a seconda della categoria. Tali assegni comprendevano aliquote per mansioni o incarichi di specialità.

Per l'aeronautica, il decreto legge 20 luglio 1934, n. 1302, stabiliva un'indennità di mestiere, variabile da un minimo di lire 16 ad un massimo di lire 25 giornaliere, a seconda del grado e della specialità. Si vede subito l'immensa disparità esistente tra la marina e l'aeronautica.

Per l'esercito, il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1115, autorizza il Ministero della difesa ad indire particolari arruolamenti volontari di specializzazione nell'esercito con ferme triennali, e due successive rafferme annuali. I giovani ammessi a tali arruolamenti, dopo aver frequentato con successo appositi corsi, vengono nominati specialisti o specializzati, ed è loro corrisposta una indennità giornaliera di specializzazione nella misura di lire 170. Come si vede, già le indennità hanno una certa consistenza ed un certo adeguamento rispetto ai servizi prestati. Al termine della ferma, essi hanno diritto ad un premio di lire cinquemila, ed altrettanto al termine di ciascuna rafferma.

Dopo l'emanazione di detto decreto per l'esercito, il Ministero della difesa intese l'imbarazzo creato dalla diversità di trattamento degli specializzati della marina e dell'aeronautica, e pose allo studio un provvedimento atto ad eliminare tale sperequazione. Il ritardo con il quale esso è stato presentato al Parlamento è dovuto alle difficoltà di reperire i mezzi per fare fronte alla maggiore spesa.

Il disegno di legge, comprendente dieci articoli, si è informato a due concetti fondamentali: 1°) quello di unificare, per i volontari specialisti o specializzati delle tre forze armate, la misura delle indennità ed i criterî di corresponsione; 2°) quello di istituire una indennità per i militari di leva che, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o ad aiuto specialista.

Così si stabilisce che l'indennità di specializzazione sia corrisposta per gruppo di specialità indipendentemente dall'arma di appartenenza e dal grado rivestito. Al primo gruppo si corrispondono lire 180 giornaliere; al secondo, lire 150; al terzo, lire 120. I gruppi sono stabiliti a seconda del tipo di specializzazione.

È stata abolita la gradualità nella indennità a seconda del grado rivestito dallo specialista o specializzato, tenendo conto delle mansioni e del lavoro di ciascuno, identico per ciascun gruppo, a seconda delle proprie abilità tecniche, essendo pacifico che il grado è ripagato con altri emolumenti, proprî al grado stesso. Sono, state altresì, stabilite le decorrenze della corresponsione dell'indennità. Poiché per gli specialisti dell'esercito, per effetto del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1115, la corresponsione delle nuove indennità iniziò col 1° agosto 1949, epoca della fine del corso, onde evitare sperequazioni, è stato stabilito che per gli specialisti della marina e per quelli dell'aeronautica che non hanno obbligo continuativo di volo tale corresponsione inizî da quella data, mentre per gli specialisti dell'aeronautica con obbligo continuativo di volo la decorrenza è prevista dal 1° maggio 1948. E questo per evitare una evidente sperequazione, in quanto l'indennità di volo e l'indennità di mestiere, che erano state calcolate in modo che il loro complessivo ammontare fosse pari a circa due

terzi della indennità di aeronavigazione degli ufficiali piloti, costituivano quasi due parti di una stessa indennità, e conseguentemente, l'adeguamento delle indennità di mestiere avrebbe dovuto avvenire contemporaneamente all'adeguamento della indennità di aeronavigazione, volo e pilotaggio disposto con legge 21 aprile 1949, n. 185, con decorrenza dal 1° maggio 1948. Ma allora non si provvide, appunto perché era allo studio questo disegno di legge.

Detto questo, ritengo di avere lumeggiato i principî informatori del disegno di legge. Né mi pare che ci sia altro da dire, data la chiarezza e la semplicità degli articoli che compongono il provvedimento.

Invito, pertanto, la Commissione a voler approvare sollecitamente il disegno di legge, soprattutto perché gli specialisti e gli specializzati stanno attendendo da anni il riconoscimento di un loro diritto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è del seguente tenore:

«Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.

Salvo il disposto del successivo articolo 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.

Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1° agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1° maggio 1948».

MEDA. Ritengo che questo disegno di legge sia stato preparato in epoca in cui non vi era presso l'esercito il nucleo di aviazione esistente da un certo tempo a questa parte; per questo motivo, evidentemente, non s'è fatta menzione di quel personale nel terzo comma dell'articolo 1.

PIETROSANTI, *Relatore*. Ignoro l'esistenza di quel nucleo.

MEDA. È un reparto con apparecchi da ricognizione che non dipende dall'aeronautica, bensì fa proprio parte dell'esercito, tant'è vero che vi sono ufficiali piloti dell'esercito. È evidente che il disegno di legge è stato formulato anteriormente alla creazione di questo nucleo.

COPPI ALESSANDRO. Il disegno di legge è stato presentato nel 1951.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho assistito recentemente ad esercitazioni, ma non ho visto alcun nucleo di aviazione facente parte dell'esercito: si tratterà, evidentemente, di reparti dell'aeronautica che collaborano con l'esercito.

MEDA. Sono apparecchi dell'esercito. Anche la marina ne ha.

VOCINO. È sempre stato così.

PRESIDENTE. Può darsi che quel personale rientri fra quello elencato nell'articolo 8.

MEDA. Può darsi. Io, però, chiederei di inserire il riferimento per costoro nell'ultimo capoverso dell'articolo 1, là dove si parla degli specialisti della marina e dell'aeronautica che non hanno obbligo continuativo di volo.

PIETROSANTI. *Relatore*. Ma sono equiparati!

MEDA. Allora, come si giustifica l'esclusione?

SPIAZZI. Per la questione degli arretrati. È recente l'istituzione di osservatori dipendenti dall'esercito.

PRESIDENTE. È opportuno precisare che l'esercito non ha in proprio un'aviazione militare, il che, però, non esclude che a bordo degli apparecchi, per determinate esigenze, vi siano degli ufficiali o dei sottufficiali dell'esercito, osservatori o con altre funzioni.

MEDA. Anche la prima tabella riguarda gli specialisti dell'esercito.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge ha una portata di carattere generale, e di conseguenza, si riferisce sia all'esercito, sia alla marina, sia all'aeronautica. La limitazione di cui al terzo comma dell'articolo 1 si riferisce esclusivamente alla retrodatazione del trattamento, la quale è limitata soltanto alla marina ed all'aeronautica, in quanto, in quell'epoca, ancora non si era verificata la situazione cui accenna l'onorevole Meda. Perciò, sia ben chiaro che la legge ha una portata di carattere generale ed è applicata nei confronti di tutti coloro i quali esercitino quelle determinate funzioni di cui all'articolo 8.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2.

« Ai militari di leva dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, i quali, dopo un tirocinio pratico, ottengano la nomina ad aiuto specializzato o aiuto specialista, è attribuita un'indennità giornaliera di lire 21, 15 e 9, a seconda che siano compresi nel primo, secondo o terzo gruppo di specializzazioni di cui all'annessa tabella I.

L'indennità di cui al comma precedente è raddoppiata dopo il compimento del diciottesimo mese di servizio e aumentata di un altro terzo della misura base al compimento di ciascuno dei successivi periodi di diciotto mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3.

« Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono concesse in sostituzione delle indennità di specializzazione e di mestiere, dei soprassoldi speciali per incarichi e dei soprassoldi di categoria e specialità dovuti in base alle vigenti disposizioni. Per i personali indicati negli stessi articoli le indennità e i soprassoldi speciali anzidetti sono soppressi.

Nei confronti del personale della Marina indicato nei precedenti articoli 1 e 2, che abbia diritto agli assegni giornalieri di cui alle tabelle *B* e *C* allegate al regolamento sugli assegni d'imbarco, approvato col regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, le misure delle indennità previste dagli articoli stessi sono diminuite delle seguenti percentuali dei predetti assegni giornalieri:

10 per cento per i capi di 1ª, 2ª e 3ª classe;

20 per cento per i secondi capi;

30 per cento per i sergenti, sottocapi e comuni di 1ª classe;

40 per cento per i comuni di 2ª classe.

Allo stesso personale della Marina non spettano, inoltre, gli assegni di cui alla tabella *D* allegata al suddetto regolamento ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 4 è del seguente tenore:

« Il numero degli specializzati o specialisti (personale a ferma speciale) e degli aiuto specializzati o aiuto specialisti (personale di leva è determinato annualmente per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, come forza media con la legge di bilancio. Con la stessa legge sarà determinato per ciascuna delle tre Forze Armate il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'aumento dell'indennità di specializzazione di cui al successivo articolo 8 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5.

Le indennità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 non competono:

a) dopo i primi sei mesi di assenza dal servizio per motivi di salute dipendenti da causa di servizio;

b) durante le assenze dal servizio per motivi di salute non dipendenti da cause di servizio;

c) durante le licenze straordinarie di qualunque durata;

d) durante le punizioni di rigore (arresti, sala, prigione) per il periodo di tempo durante il quale le punizioni stesse sono effettivamente scontate;

e) durante le assenze ingiustificate;

f) durante il periodo di sospensione dalle mansioni di specializzazione o di mestiere normalmente esercitate, ordinate con provvedimento ministeriale.

g) in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti e lo siano in misura ridotta.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per un evidente errore di composizione tipografica, alla lettera *f*) è detto « ordinate », laddove deve essere detto « ordinata », in quanto si riferisce alla sospensione delle mansioni, ed alla lettera *g*) è detto « corrisposto e lo siano » mentre deve dirsi « corrisposti o lo siano ».

GIAMMARCO. Propongo la soppressione del comma *a*), perché l'assenza prolungata oltre i sei mesi previsti può essere determinata proprio da causa di servizio inerente alla specializzazione. Ritengo che, almeno per ragioni umanitarie, il periodo di assenza consentito, in questi casi, dovrebbe essere prolungato almeno per tutta la durata della malattia.

SPIAZZI. Ma si tratta di un'indennità di specializzazione: se tale specializzazione non viene esercitata...

CUTTITTA. Concordo con la proposta Giammarco e faccio rilevare che il disposto del comma *g*) può tranquillizzare. Esso infatti prevede la esclusione dall'indennità « in ogni altro caso in cui lo stipendio o la paga non siano corrisposti o lo siano in misura ridotta ». È evidente che se l'assenza del militare dovuta a causa di servizio va oltre un certo periodo, lo stipendio viene ad essere ridotto, e di conseguenza non viene più corrisposta l'indennità.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'onorevole Giammarco propone un emendamento soppressivo o un emendamento sostitutivo, nel senso di stabilire un altro periodo ?

GIAMMARCO. Propongo un emendamento soppressivo. Il militare deve, in sostanza, percepire l'indennità per tutto il periodo in cui, pur assente per malattia, è considerato presente. Non c'è bisogno di indicare il termine in questa legge, perché esiste una legge generale che regola la posizione di aspettativa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Il periodo di aspettativa è stabilito proprio in sei mesi.

GIAMMARCO. Allora, a maggior ragione è inutile fissare anche qui il termine. È ben fondata l'osservazione dell'onorevole Cuttitta: l'indennità gli spetterà finché avrà diritto allo stipendio; poi, con la riduzione di questo, verrà meno la concessione dell'indennità.

SPIAZZI. A me pare che l'indicazione dei sei mesi sia più cautelativa nei confronti del militare, il quale può essere sicuro che, per sei mesi, nessuno gli potrà togliere quell'indennità.

GIAMMARCO. Non sono affatto d'accordo.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* La norma ha un aspetto positivo, perché garantisce la corresponsione dell'indennità e in nessun caso potranno sorgere equivoci in proposito.

GEUNA. Non trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Cuttitta, circa il nesso esistente tra il comma *a*) ed il comma *g*), in quanto quest'ultimo parla di « ogni altro caso... »: e potrebbe, quindi, fare sorgere il dubbio che il caso di malattia sia già considerato quale condizione che porti all'abolizione dell'indennità. Indennità che, invece, è garantita per sei mesi col disposto del comma *a*).

GIAMMARCO. È chiaro che il militare ammalato per causa di servizio perde il diritto allo stipendio soltanto quando è collocato in aspettativa, cioè dopo il sesto mese...

SPIAZZI. Non è esatto; non perde lo stipendio...

GIAMMARCO. E allora non deve perdere neppure il diritto alla indennità! Il mio emendamento è ispirato al concetto di andare incontro a questi ragazzi proprio nei momenti difficili della loro vita.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che il problema non riguarda soltanto questa indennità, bensì tutte quelle indennità che richiedono una effettiva prestazione: l'indennità di presenza, per esempio, non viene corrisposta quando la presenza non c'è. È una regola generale, vigente in tutte le amministrazioni dello Stato. Ritengo, quindi, che noi non possiamo trascurare, in questo caso, una norma generale e stabilirne una particolare. Lasciando senza limite il periodo di corresponsione dell'indennità, anche se l'assenza è dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, non si sa dove si andrebbe a finire: la malattia si potrebbe protrarre per cinque o sei anni.

GIAMMARCO. Ritiro l'emendamento soppressivo. Propongo di sostituire alle parole « sei mesi » le parole « un anno ».

VOCINO. Mi sembra che non si possa aderire a quest'emendamento: non conoscendo la legge di riforma, potremmo cadere in gravi errori. Noi non sappiamo se sia di sei mesi il periodo massimo oltre il quale si deve essere riformati.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Vorrei osservare che la proposta dell'onorevole Giammarco comporta anche maggiori oneri per l'erario, con le conseguenze che tutti conosciamo.

PIETROSANTI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento, in quanto in tutti i provvedimenti che contemplano gli assegni in caso di malattia è previsto un periodo di sei mesi.

GIAMMARCO. Non è esatto. Per altre categorie il periodo è fissato anche in due o tre mesi.

PIETROSANTI, *Relatore.* Confermo il mio parere sfavorevole, perché è evidente che il legislatore si è ispirato alle disposizioni di carattere generale e non mi sembra utile derogarvi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento sostitutivo presentato dell'onorevole Giammarco:

Nell'articolo 5, lettera a), sostituire le parole sei mesi *con le parole* un anno.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo ministeriale, con le correzioni di forma suggerite dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

«Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa specializzati e specialisti, che vengono impiegati, in seguito ad autorizzazione ministeriale, in una specializzazione di categoria superiore a quella prevista per il gruppo di specializzazione cui appartengono, sono dovute, per il periodo di tempo in cui vi sono impiegati, le indennità della specializzazione superiore, qualora essa sia compresa nell'organico del reparto».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 7 è del seguente tenore.

«I militari di cui al precedente articolo 1, congedati per fine ferma, hanno diritto all'atto del richiamo, all'indennità di specializzazione, sempre che ad essi siano affidate le mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I.

Agli aiuto specializzati o aiuto-specialisti di leva, che, all'atto del congedo, vengano nominati con determinazione ministeriale, specializzati o specialisti, sono dovute, in caso di richiamo, le stesse indennità previste per gli specializzati o specialisti a ferma speciale, sempre che ad essi sia affidata alcuna delle mansioni di specializzazione previste dall'annessa tabella I».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

«Nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che esplichino, in seguito a regolare conferimento a norma delle vigenti disposizioni, uno degli incarichi indicati nell'annessa tabella II, l'indennità di specializzazione è aumentata di lire 40 giornaliere».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 9 è così formulato.

«Tutte le disposizioni in vigore concernenti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, che provvedono a fissare le categorie di specializzazione o di mestiere e le indennità relative, sono abrogate».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10.

«Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dall'applicazione della presente legge fino al 30 giugno 1951, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziate rispettivamente nei capitoli 42 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2 miliardi 154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione della spesa per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 161	L.	18.000.000
capitolo 162	»	110.000.000
capitolo 163	»	50.000.000
capitolo 165	»	62.000.000
capitolo 168	»	50.000.000
capitolo 171	»	50.000.000
capitolo 196	»	150.000.000
capitolo 197	»	100.000.000
capitolo 199	»	131.000.000
capitolo 200	»	89.000.000
capitolo 201	»	40.000.000
capitolo 205	»	449.000.000
capitolo 230	»	50.000.000
capitolo 265	»	805.500.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio».

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In considerazione del fatto che il disegno di legge è approvato dopo la chiusura dell'esercizio 1950-51, propongo che l'intero articolo sia sostituito dal seguente:

«Alla copertura della maggiore spesa di lire 3.388.500.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1950-51, sarà fatto fronte per lire 84.000.000 e per lire 1.150.000.000 con le somme già stanziate rispettivamente nei capitoli 42 e 88 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1950-51 e per il residuo importo di lire 2.154.500.000, mediante riduzione degli stanziamenti già inscritti nei seguenti capitoli del predetto

stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 161	L.	18.000.000
capitolo 162	»	110.000.000
capitolo 163	»	50.000.000
capitolo 165	»	62.000.000
capitolo 168	»	50.000.000
capitolo 171	»	50.000.000
capitolo 196	»	150.000.000
capitolo 197	»	100.000.000
capitolo 199	»	131.000.000
capitolo 200	»	89.000.000
capitolo 201	»	40.000.000
capitolo 205	»	449.000.000
capitolo 230	»	50.000.000
capitolo 265	»	805.500.000

Alla copertura della maggiore spesa di lire 1.758.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1951-1952, sarà provveduto per lire 84.000.000 e per lire 900.000.000 con le somme disponibili rispettivamente nei capitoli 42 e 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1951-1952 e per il residuo importo di lire 774.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti inscritti nei seguenti capitoli del predetto stato di previsione per le somme a fianco di ciascun capitolo indicate:

capitolo 162 . . .	L.	100.000.000
capitolo 163 . . .	»	50.000.000
capitolo 165 . . .	»	84.000.000
capitolo 168 . . .	»	50.000.000
capitolo 171 . . .	»	50.000.000
capitolo 196 . . .	»	50.000.000
capitolo 197 . . .	»	100.000.000
capitolo 199 . . .	»	100.000.000
capitolo 200 . . .	»	90.000.000
capitolo 201 . . .	»	50.000.000
capitolo 230 . . .	»	50.000.000

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

SPIAZZI. Vorrei proporre che, all'atto del congedo, venga rilasciato agli specialisti un certificato di specializzazione, perché essi possano servirsene nella vita civile.

PRESIDENTE. Un'attestazione in proposito è già contenuta nel foglio di congedo.

GUERRIERI FILIPPO. E i civili non la vogliono riconoscere!

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto la proposta dell'onorevole Spiazzi come raccomandazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel nuovo testo proposto dal Governo, che sostituisce il testo originario.

(*È approvato*).

GUADALUPI. A mio giudizio, questo disegno di legge, che all'apparenza può sembrare interessante e di particolare attualità, presenta degli aspetti quanto mai negativi, soprattutto in considerazione dello spirito che ha informato l'ufficio legislativo del Ministero della difesa nel presentarlo al nostro esame.

Gli onorevoli colleghi ricorderanno che, affrontando il problema del volontariato nell'esercito, nella marina e nell'aeronautica italiani, la relazione al bilancio ci ha informati che, su trentamila specialisti di cui abbisogna l'esercito italiano, appena ottomila aderirono ai bandi di concorso e furono arruolati. È evidente, quindi, che, di fronte a questa deficienza rappresentata dal volontariato, vien meno la ragione di questa legge: ragione che non consiste soltanto nel desiderio di migliorare le condizioni di fatto, bensì anche nel desiderio di aumentare le possibilità di successo nei futuri bandi di arruolamento.

Ed è naturale. Ma sarebbe altrettanto naturale che nelle stesse misure venisse a percepire le indennità anche il militare specialista non volontario, ma di leva, il quale, invece, come è detto nell'articolo 2, gode di una indennità che è semplicemente irrisoria. Non v'è dubbio che, quando si fa il paragone fra le 180 lire del volontario e le 21 lire del militare di leva, si rimane perplessi.

SPIAZZI. Ma quest'ultimo ha l'obbligo di leva!

GUADALUPI. Non vuol dir nulla. È proprio per questo motivo che io non posso essere d'accordo con il disegno di legge e mi asterrò dal votarlo. Se si dovesse arrivare ad una uniformità di trattamento, non avrei difficoltà ad approvarlo.

BOTTONELLI. Noi ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge, per le ragioni già illustrate dal collega Guadalupi. Noi siamo favorevoli ad una maggior retribuzione del lavoro specializzato, ed anzi troviamo che le misure proposte in questo provvedimento sono assolutamente inadeguate per superare quelle difficoltà alle quali si vuole ovviare. Ma, secondo noi, rimangono ragioni più profonde, ragioni di fondo, che impediscono l'afflusso di quel volontariato

che qui si vorrebbe cercare di favorire. Non posso, però, in questa sede, non rilevare che, allorquando, con i colleghi Roveda, Azzi ed altri, presentai una proposta tendente ad aumentare il soprassoldo ai militari e graduati delle Forze armate, furono opposte difficoltà d'ordine finanziario, e fu anche chiesto il parere alla Commissione finanze e tesoro, che si espresse sfavorevolmente. Ognuno conosce la misura del soldo che percepiscono i soldati, così come ognuno ne conosce le esigenze: ebbene, la proposta non incontrò il consenso dei colleghi. E, malgrado ciò, oggi si viene a proporre un soprassoldo per i volontari, che è assolutamente sproporzionato rispetto a quello percepito dai militari di leva che espletano le stesse mansioni. Io non ritengo giusta l'obiezione che, essendo volontari, essi hanno diritto ad un trattamento particolare: perché ciò non esclude che il trattamento riservato ai militari di leva ugualmente specialisti sia e rimanga irrisorio. Per quanto ho detto, ed anche perché questo disegno di legge tende ad ovviare alla realtà, che è quella che, dei trentamila specialisti di cui abbisognava l'esercito, soltanto ottomila si sono presentati, noi siamo contrari a questo disegno di legge e ci asterremo dal voto.

Noi riteniamo che la mancanza di afflusso di volontari nelle Forze armate sia determinata da ragioni di fondo: è il tipo del nostro esercito che non convince, perché esso sta perdendo quel carattere nazionale che un esercito deve avere. È contro l'asservimento del nostro esercito, delle nostre Forze armate, ad un imperialismo straniero che i giovani protestano, non affluendovi. E se non si rimuovono queste cause sarà vano sperare in un afflusso di volontari aumentando le indennità di specializzazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Concessione del distintivo d'onore di mutilato di guerra ai cittadini italiani che nel 1914 hanno combattuto in Francia nelle file garibaldine ». (2243).

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Revisione e unificazione dell'indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti ». (2072).

Presenti 28
Astenuti 8
Votanti 20
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Bettiol Francesco, Boldrini' Borellini Gina, Bosco Lucarelli, Bottonelli, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Cuttitta, De Caro Raffaele, Driussi, Geuna, Giammarco, Greco Giovanni, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Manzini, Marzarotto, Meda, Orlando, Pajetta Giuliano, Pietrosanti, Roveda, Valandro Gigliola e Vocino.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2072):

Azzi, Bettiol Francesco, Boldrini, Borellini Gina, Bottonelli, Guadalupi, Pajetta Giuliano, Roveda.

È in congedo:

Mattei.

La seduta termina alle 11,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI